

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

**Dispositivo**

- 1) *L'articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, osta a che le disposizioni nazionali subordinino il beneficio dell'esenzione di una cessione intracomunitaria di un mezzo di trasporto nuovo alla condizione che l'acquirente di tale mezzo di trasporto sia stabilito o domiciliato nello Stato membro di destinazione del mezzo di trasporto medesimo.*
- 2) *L'articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112 va interpretato nel senso che l'esenzione della cessione di un mezzo di trasporto nuovo non può essere rifiutata nello Stato membro della cessione sulla base dell'unico rilievo secondo cui tale mezzo di trasporto è stato oggetto solo di immatricolazione provvisoria nello Stato membro di destinazione.*
- 3) *L'articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112 osta a che il venditore di un mezzo di trasporto nuovo, trasportato dall'acquirente in un altro Stato membro e immatricolato in quest'ultimo Stato a titolo provvisorio, sia poi tenuto a versare l'imposta sul valore aggiunto ove non risulti provato che il regime di immatricolazione provvisoria sia cessato e che detta imposta sia stata o sarà versata nello Stato membro di destinazione.*
- 4) *L'articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112 nonché i principi di certezza del diritto, di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento ostano a che il venditore di un mezzo di trasporto nuovo, trasportato dall'acquirente in un altro Stato membro e oggetto di immatricolazione provvisoria in quest'ultimo Stato, sia poi tenuto a versare l'imposta sul valore aggiunto nell'ipotesi di evasione fiscale commessa dall'acquirente, a meno che non risulti dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che tale venditore sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva nel contesto di un'evasione commessa dall'acquirente e non aveva adottato tutte le misure ragionevoli che poteva adottare per evitare la sua partecipazione a tale evasione. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò si verifichi nella specie, sulla base di una valutazione globale di tutti gli elementi e le circostanze di fatto del procedimento principale.*

<sup>(1)</sup> GU C 136 del 18.4.2016.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito) — Compass Contract Services Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs**

(Causa C-38/16) <sup>(1)</sup>

**[Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Rimborso dell'IVA indebitamente versata — Diritto alla detrazione dell'IVA — Modalità — Principi della parità di trattamento e della neutralità fiscale — Principio di effettività — Normativa nazionale che introduce un termine di prescrizione]**

(2017/C 277/17)

Lingua processuale: l'inglese

**Giudice del rinvio**

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Compass Contract Services Limited

Convenuti: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

**Dispositivo**

*I principi della neutralità fiscale, della parità di trattamento e di effettività non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell'ambito della riduzione del termine di prescrizione, da un lato, delle domande di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto indebitamente versata e, dall'altro, delle domande di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto pagata a monte, prevede periodi transitori differenti, in modo tale che le domande relative a due esercizi contabili di tre mesi sono sottoposte a termini di prescrizione differenti, a seconda che esse abbiano ad oggetto il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto indebitamente versata o la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto pagata a monte.*

<sup>(1)</sup> GU C 106 del 21.3.2016.

---

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Unibet International Ltd./ Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala**

(Causa C-49/16) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione di servizi — Restrizioni — Condizioni per il rilascio di una concessione per l'organizzazione di giochi d'azzardo on-line — Impossibilità pratica di ottenere una simile autorizzazione per gli operatori privati aventi sede in altri Stati membri)**

(2017/C 277/18)

Lingua processuale: l'ungherese

**Giudice del rinvio**

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: Unibet International Ltd.

Convenuto: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 56 TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che istituisce un regime di concessioni e di autorizzazioni per l'organizzazione di giochi d'azzardo on-line, qualora essa contenga disposizioni discriminatorie nei confronti degli operatori con sede in altri Stati membri oppure qualora contenga disposizioni non discriminatorie, ma che sono applicate in modo non trasparente o attuate in modo da impedire o da rendere più difficoltosa la candidatura di taluni offerenti che hanno sede in altri Stati membri.
- 2) L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a sanzioni, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, inflitte a motivo della violazione della normativa nazionale che istituisce un regime di concessioni e di autorizzazioni per l'organizzazione di giochi d'azzardo, nel caso in cui una simile normativa nazionale risulti contraria al suddetto articolo.

<sup>(1)</sup> GU C 136 del 18.4.2017.